

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sezione Seconda ter)

composto dai Sigg.ri	Paolo Restaino	Presidente f.f
	Giancarlo Luttazi	Consigliere
	Roberto Capuzzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9767/01 proposto dal Comune di Rocca di Papa in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Abbati con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Rocca di Papa alla Via San Francesco, 24;

contro

Sabatini Luigi rapp.to e difeso dagli avv.ti Fabio Gentili e Ambrogio Papa con domicilio eletto presso gli stessi nello studio del Prof. Avv. Fabrizio Salberini in Roma, alla Via dei Dardanelli, 37;

in opposizione

al decreto ingiuntivo del Presidente della Sez. II ter di questo Tribunale emesso in data 31.10.2001 n. 347 con cui è stato ingiunto al Comune di Rocca di Papa il pagamento in favore dell'Ing. Luigi Sabatini £. 93.272.041, oltre gli interessi legali e spese di procedura.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Ing. Luigi Sabatini e la memoria dello stesso a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 5 dicembre 2002 il relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, l'avv. Papa e per l'opponente l'avv. Abbati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il presente ricorso viene proposto dal Comune di Rocca di Papa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 374 emesso dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione seconda) in data 31.10.2001, con cui è stato ingiunto al Comune di Rocca di Papa di pagare a favore dell'Ing. Sabatini Luigi la somma di Lire 93.272.041 (novantatremilioniduecentosettantaduequarantuno), oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese di procedura riferiti a crediti del sunnominato ing. Sabatini per prestazioni professionali (direzione lavori) svolte su incarico del Comune di Rocca di Papa e aventi ad oggetto lavori di distribuzione idrica a servizio delle zone indicate nella stessa delibera di conferimento del predetto incarico.

Viene chiesta dal Comune opponente la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:

1) Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto intercorso tra il Comune di Rocca di Papa e l'Ing. Sabatini, incaricato della direzione dei sopraindicati lavori, qualificabile come prestazioni d'opera professionale rese al di fuori della struttura organizzativa dell'ente ed in posizione di piena autonomia, e non rientranti perciò nelle fattispecie di giurisdizione esclusiva disciplinate dagli artt. 33 e 34 del Decreto

Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 come modificati dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205.

2) Carezza dei presupposti per il riconoscimento delle competenze professionali pretese dall'Ing. Sabatini poiché parte dei lavori non sono stati mai formalmente consegnati al Comune di Rocca di Papa, né sono stati sottoposti a verifica e collaudo. Trattasi di quelli aventi ad oggetto "Rete idrica -Perforazione e attrezzatura di un pozzo in località Campi di Annibale- I° e II° Stralcio per la direzione dei quali lo stesso pretende la somma, comprensiva di interessi, di £. 59.225.536.

Viene al riguardo rilevato che tali opere non sono state ultimate; non essendo stati dallo stesso Direttore dei lavori ritenute accettabili con conseguente necessità di rieffettuazione delle opere di perforazione del pozzo, costituiscono espressione di inadempimento contrattuale del professionista, rendendo così opponibile al credito da lui azionato la eccezione di mancato adempimento.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dell'Ing. Luigi Sabatini il quale si è costituito nel presente giudizio di opposizione contestando le eccezioni del Comune di Rocca di Papa di difetto di giurisdizione e di carezza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, del quale chiede la conferma.

Alla udienza di 5/12/2002 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Va in via preliminare disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione che il Comune di Rocca di Papa, che ha proposto il presente ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato (con cui è stato

ingiunto il pagamento in favore dell'Ing. Sabatini Luigi delle somme indicate nello stesso decreto) ha prospettato in relazione al titolo su cui si fonda la pretesa creditoria del destinatario del decreto ingiuntivo, che sarebbe da ritenersi quale prestazione d'opera intellettuale resa in favore di ente pubblico e al di fuori della sua struttura organica con conseguente conoscibilità dal solo giudice ordinario del rapporto intercorso tra il Comune di Rocca di Papa ed il sunnominato ingegnere.

Nel caso di specie trattasi dell'affidamento all'Ing. Sabatini di un incarico relativo alla direzione dei lavori della costruzione di una rete idrica interessanti parti del territorio comunale per la cui realizzazione era stata già effettuata la gara di appalto occorrendo soltanto effettuare la nomina del direttore dei lavori al fine di consentirne l'inizio, nomina che è stata disposta con apposita delibera comunale.

La direzione dei lavori di esecuzione di un'opera pubblica appaltata si configura quale affidamento di una funzione pubblica al soggetto nominato direttore dei lavori al quale spetta anche l'espletamento di attività certificatoria e pur anche provvedimentale, sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministrazione (cfr. Csi 16/9/2002 n. 546).

Deve ritenersi per tale ragione rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi della disposizione di cui all'art. 33 del D.Lvo 31/3/1998 n. 80 attualmente sostituito dall'art. 7 comma 1 lett. a) della legge 21/7/200, n. 205, la controversia di cui trattasi alla stregua di tutte quelle riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi. Per quanto concerne la pretesa fatta valere dall'ing. Sabatini, ne eccepisce l'opponente Comune la

fondatezza per parte dei lavori, cioè, quelli relativi alla “Rete Idrica – Perforazione e attrezzature di un pozzo in località Campi di Annibale – I e II Stralcio” che non costituirebbero oggetto di riconoscimenti di competenze professionali connesse alla loro direzione avendo lo stesso direttore dei lavori, nella Relazione del 3/8/1992, ritenuto necessario il rifacimento delle opere di trivellazione stante la inaccettabilità delle opere attuali, così come eseguite dalla impresa.

Risulta invece proprio dalla Relazione sullo stato dei lavori sottoscritta dallo stesso Ing. Sabatini in data 3/8/1992 con riferimento al 1° e 2° stralcio dei lavori di costruzione del pozzo in località Campi d’Annibale, oltre alla esecuzione delle opere di trivellazione e messa in opera delle relative strutture di impermealizzazione, tubazione e sollevamento acqua, che lo stesso ha ritenuto doversi rieseguire anche lo svolgimento di attività da parte del direttore dei lavori per quanto concerne le certificazioni di rendiconto dei pagamenti corrisposti in prima, seconda e terza rata, per i lavori eseguiti, sul totale delle somme disponibili che, detratte le somme corrisposte, lasciavano disponibili ancora gli importi indicati negli specchietti riportati nella stessa Relazione.

Deve pertanto ritenersi che almeno per la attività svolta dall’Ing. Sabatini in occasione della esecuzione dei suindicati lavori riferiti al 1° e 2° stralcio delle opere poste in essere nella località Campi d’Annibale non possano negarsi allo stesso direttore dei lavori i compensi relativi alle incombenze che egli ha espletato e che risultano dalla stessa Relazione da lui redatta.

La opposizione del Comune di Rocca di Papa va pertanto rigettata.

Le spese vanno a carico del Comune opponente e si liquidano nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Ter, rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

Condanna il Comune di Rocca di Papa al pagamento delle spese riferite al giudizio monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, ed a quelle relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensivi degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2002

Paolo Restaino

Presidente f.f. est.